



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Tariffario dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L' INDENNITÀ DI MEDIAZIONE comprende le **SPESE DI AVVIO** e le **SPESE DI MEDIAZIONE**.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive relative a Raccomandate A/R per invio di comunicazioni alle parti ad opera dell'Organismo di Mediazione, come risultanti dalle contabili, ai sensi dell'art. 28, comma 3 DM 150/2023.

Le **SPESE DI AVVIO** e le **SPESE DI MEDIAZIONE** sono dovute:

- da parte istante al momento del deposito della domanda
- da parte invitata al momento del deposito dell'adesione.

SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE

(Importi ridotti di 1/5, art. 28, comma 8 DM 150/2023)

Valore della Lite	Spese di Avvio	Spese di Mediazione	Totale Spese per il primo incontro
Fino a € 1.000,00	€ 32,00 (+ IVA)	€ 48,00 (+ IVA)	€ 80,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,01 e € 50.000,00	€ 60,00 (+ IVA)	€ 96,00 (+ IVA)	€ 156,00 (+ IVA)
Oltre 50.000,01 e indeterminato	€ 88,00 (+ IVA)	€ 136,00 (+ IVA)	€ 224,00 (+ IVA)

Ai sensi dell'art. 28, comma 6, DM 150/2023 se la Mediazione si conclude al primo incontro senza accordo, sono dovuti da ciascuna Parte gli importi indicati nella Tabella, di cui sopra.

**ULTERIORI IMPORTI DA VERSARE A CARICO DI CIASCUNA PARTE NEI
SEGUENTI CASI**

(ex art. 30, DM 150/2023 – Valore Medio della Tabella A ridotto di 1/5)

Valore della Lite	ACCORDO CONCLUSO DURANTE IL PRIMO INCONTRO (comprensiva della maggiorazione del 10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023	ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI (comprensivo della maggiorazione del 25%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023	INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO : ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023
Fino a € 1.000,00	€ 52,80 (+ IVA)	€ 60,00 (+ IVA)	€ 48,00 (+ IVA)
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 92,40 (+ IVA)	€ 105,00 (+ IVA)	€ 84,00 (+ IVA)
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 215,60 (+ IVA)	€ 245,00 (+ IVA)	€ 196,00 (+ IVA)
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 404,80 (+ IVA)	€ 460,00 (+ IVA)	€ 368,00 (+ IVA)
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 739,20 (+ IVA)	€ 840,00 (+ IVA)	€ 672,00 (+ IVA)
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e/o Indeterminabile	€ 1.170,40 (+ IVA)	€ 1.330,00 (+ IVA)	€ 1.064,00 (+ IVA)
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.610,40 (+ IVA)	€ 1.830,00 (+ IVA)	€ 1.464,00 (+ IVA)
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.666,40 (+ IVA)	€ 3.030,00 (+ IVA)	€ 2.424,00 (+ IVA)
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 4.140,40 (+ IVA)	€ 4.705,00 (+ IVA)	€ 3.764,00 (+ IVA)
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.910,40 (+ IVA)	€ 5.580,00 (+ IVA)	€ 4.464,00 (+ IVA)
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 7.110,40 (+ IVA)	€ 8.080,00 (+ IVA)	€ 6.464,00 (+ IVA)
Oltre € 5.000.001,00	€ 8.562,40 (+ IVA)	€ 9.730,00 (+ IVA)	€ 7.764,00 (+ IVA)

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. I criteri di calcolo del valore della lite sono quelli indicati dal codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore di riferimento è indicato nella fascia tariffaria da € 50.001,00 ad € 150.000,00.

Tutte le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 5 del D.M. 150/2023, è prevista una maggiorazione del 10% in caso di:

- Gestione di Mediazioni in materia di Successione Ereditaria, con sedute partecipate;
- Nomina e Gestione CTM;
- Gestione Intervento del Notaio in Mediazione;
- Gestione di Procedure di Mediazioni con sedute partecipate superiori a n° 3;
- Gestione di Procedure di Mediazioni con Parti coinvolte superiori a n° 3.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. E' pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro unico di interessi. La sussistenza di un centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nella risposta della parte convenuta. In difetto di esplicite indicazioni delle parti alla Segreteria nel primo atto, la mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparti.

Non costituiscono Centro Unico di interessi:

- a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
- b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- c. i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d. il fideiussore e il debitore principale.